



COMUNE DI FOLLINA

Provincia di Treviso



ORIGINALE INFORMATICO

Ordinanza n. 9 del 03/11/2022

OGGETTO: Misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza del 10.11.2020 ha dichiarato che l'Italia, con specifico riferimento al materiale particolato PM₁₀, è venuta meno all'obbligo di far sì che i piani per la qualità dell'aria prevedano misure appropriate affinché il superamento dei valori limite sia il più breve possibile;
- nel dispositivo della sentenza emessa ex art. 258 TFUE, la Corte ha accertato che dal 2008 al 2017 l'Italia ha superato in maniera sistematica e continua i valori limite fissati per il PM₁₀ e che il superamento è tuttora in corso e che ciò consentirà alla Commissione di avviare un costante monitoraggio sulla capacità dell'Italia di dare puntuale attuazione alla sentenza;
- le regioni del Bacino Padano hanno deciso di rafforzare quanto previsto dal Nuovo Accordo di Programma del 2017 con una serie di iniziative omogenee e addizionali rispetto alle esistenti sottoscrivendo il "Piano Straordinario per la qualità dell'aria";
- gli interventi da porre in essere in base al suddetto Piano riguardano tre grandi ambiti: l'agricoltura e la zootecnia, i trasporti e la combustione di biomassa legnosa;
- secondo il citato Accordo le procedure di attivazione delle misure temporanee omogenee da applicare al verificarsi di condizioni di accumulo progressivo e di aumento delle concentrazioni di PM₁₀ correlate all'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti, individuate da ARPAV, attraverso Bollettini-livelli di allerta PM₁₀ :

LIVELLO DI ALLERTA	MECCANISMO DI ATTIVAZIONE DELL'ALLERTA	SEMAFORO
Nessuna allerta	Nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero pari -a 50 g/m ³ - della concentrazione PM ₁₀	colore Verde
Primo Livello	Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento nella stazione di riferimento del valore limite giornaliero di 50 g/m ³ della concentrazione PM ₁₀	colore arancione
Secondo Livello	Attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento nella stazione di riferimento del valore limite giornaliero di 50 g/m ³ della concentrazione PM ₁₀	colore rosso

- il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) convocato dalla Regione veneto in data 10.03.2021 ha confermato le azioni previste nel citato Piano;
- il Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) convocato dalla Provincia di Treviso il 22.03.2021 ha ribadito la necessità da parte dei Comuni di adottare le misure in oggetto attraverso specifiche ordinanze sindacali;
- Il Comune di Follina ha una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e non rientra nell'Agglomerato di Treviso;

VISTI:

- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), aggiornato dalla Regione Veneto con Deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 19 aprile 2016, che

prevede per i comuni la possibilità di adottare misure emergenziali per contenere i valori delle polveri sottili (PM₁₀) presenti nell'atmosfera;

- la zonizzazione dell'intero territorio provinciale adottata con D.G.R. n. 2130 del 23.10.2012 secondo la quale il Comune di Follina risulta ricadere nella zona IT0513 Pianura e Capoluogo bassa Pianura;
- la zonizzazione dell'intero territorio provinciale adottata con D.G.R. n. 1855 del 29.12.2020 secondo la quale il Comune di Follina risulta ricadere nella zona IT0524 Zona Pedemontana;
- il D.Lgs 13 agosto 2010 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambientale e per un'aria più pulita in Europa" che recepisce la direttiva 2008/50/CE e sostituisce le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE, istituendo un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente e fissando i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente, oltre a prevedere l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- il sopracitato D.Lgs. n. 155 del 13.08.2010 che stabilisce il valore limite in dispersione in atmosfera pari a 50 ug/mC (come valore medio giornaliero di concentrazione PM₁₀) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno per evitare, prevenire e ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e l'ambiente in genere;
- la D.G.R. n. 122/2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182, comma 6-bis del D.Lgs. 152/06";
- il D.M. 186 del 07.11.2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";
- la D.G.R.V. n. 836 del 06.06.2017 con la quale si approva il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";
- la D.G.R.V. n.238 del 02.03.2021 con la quale, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia europea del 10.11.2020, è stato approvato un pacchetto di misure straordinarie che intervengono nei settori più importanti per la riduzione delle emissioni di particolato atmosferico quali l'agricoltura, i trasporti, l'ambiente ed energia;
- la D.G.R.V. n. 1909 del 29.11.2016 ha approvato nell'allegato A le "Linee Guida per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM₁₀" che prevedono l'attivazione di misure temporanee a seconda dei livelli di criticità per il PM₁₀;
- la D.G.R.V. n.1089 del 09.08.2021 con la quale, sono stati indicati gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste nella citata D.G.R.V. 238/2021;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale di Follina n. 17 del 07.04.2014 che approva il "Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale";
- il Verbale n. 1/2022 del Tavolo Tecnico Zonale della Provincia di Treviso del 26.09.2022, pervenuto a questo Ente in data 30.09.2022, al prot. n. 10999;
- il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile P.A.E.S. approvato dal Comune di Follina con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 20.09.2016;
- il primo monitoraggio biennale del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile P.A.E.S. del Comune di Follina approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 27.11.2018;
- la L.R. n. 33/1985;
- la L. n. 267/2000;

RITENUTO, al fine di prevenire il peggioramento della qualità dell'aria e quindi di tutelare la salute dei cittadini, di adottare apposite misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico;

ORDINA

che siano applicate ed osservate le seguenti misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico fino al **30.04.2023** su tutto il territorio comunale:

- **divieto di combustione sul luogo di produzione dei residui vegetali agricoli e forestali**, e in particolare dei residui di potatura provenienti da attività agricole o da attività di

manutenzione di orti, giardini e vigneti. Lo smaltimento dei rifiuti vegetali dovrà avvenire mediante trinciatura e interrimento totale o parziale e/o compostaggio.

In deroga al divieto di cui sopra, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali, agricoli e forestali, solo ed esclusivamente in caso di necessità di abbruciamento per motivi fitosanitari disposti con provvedimento dell'autorità preposta.

In deroga al divieto di cui sopra, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali, agricoli e forestali, solo ed esclusivamente in caso di particolari caratteristiche orografiche del territorio, in particolare per le aree ubicate in zone difficilmente accessibili a causa della pendenza del terreno ai mezzi meccanici e non trattorabili, come da criteri approvati con la citata Deliberazione della Giunta comunale n. 191 del 24 dicembre 2020. In deroga al divieto di cui sopra, sono consenti i tradizionali "panevin" solamente se regolarmente autorizzati da questo Ente.

L'attività di bruciatura in deroga dovrà essere effettuata alle seguenti condizioni:

- la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e non può avere una larghezza maggiore di metri 3, e comunque non superiore a 3 metri steri per ettaro (si intende per metro stero = 1 metro cubo vuoto per pieno), avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento. E' vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;
 - possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo 3 metri steri al giorno, per ettaro, di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti. L'operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide ed in assenza di vento;
 - la combustione deve essere effettuata ad almeno 30 metri dall'abitato, dagli edifici di terzi, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili ad una distanza non inferiore a metri 100 da zone boscate;
 - l'attività in deroga dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di appartenenza ed autocertificata dagli interessati, secondo la modulistica approvata con delibera di Giunta n. 191 del 24 dicembre 2020;
 - la combustione controllata in deroga deve essere effettuata sul luogo di produzione o, comunque entro un raggio di 100 metri nel fondo agricolo, esclusivamente nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 marzo 2022, dalle ore 08.00 alle ore 16.00;
 - durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco, deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
 - rimane altresì tassativamente vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza;
 - il Comune ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto concessa in deroga, anche in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli, nonché di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali.
- **divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa**, in funzione della certificazione prevista dal D.M. n. 186/2017:
 - in allerta verde, divieto di installare generatori con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare a utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle";
 - in caso di allerta arancione e rossa, divieto di utilizzo dei generatori con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" in presenza di sistemi di riscaldamento alternativi;
 - **obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 kW**, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dell'All. X, parte II sez.4, par. 1, lett. d) alla parte V del D.Lgs. 152/06, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato;

- **obbligo di abbassamento di 1°C nelle abitazioni e negli edifici pubblici, in condizioni di allerta arancione e rossa.** Sono esclusi dai limiti gli edifici adibiti a case di cura e/o riabilitazione, ospedali e case di riposo o assimilabili;
- **divieto di spandimento liquami zootecnici in condizioni di allerta superiore a verde** per inquinamento atmosferico; sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione e con interrimento immediato;

I N V I T A

la cittadinanza ad osservare le seguenti indispensabili precauzioni:

1. LIMITARE L'USO DI VEICOLI A MOTORE, privilegiando per quanto possibile, per i piccoli spostamenti, i movimenti a piedi o in bicicletta;
2. RIDURRE LE ORE DI FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DOMESTICO, ad esempio disattivando il riscaldamento in assenza di persone, riducendo la temperatura massima nei locali;
3. EVITARE di tenere i bambini a 30-50 cm dal suolo (livello delle emissioni degli autoveicoli), utilizzando per il loro trasporto zaini o passeggini di altezza adeguata;
4. EVITARE che le prese d'aria dei condizionatori vengano ubicate in vie di intenso traffico veicolare;
5. INCREMENTARE l'utilizzo dei trasporti pubblici e utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero dei veicoli circolanti;
6. LIMITAZIONE DI UTILIZZO DI BIOMASSE LEGNOSE per il riscaldamento domestico, laddove non strettamente necessario per il riscaldamento dell'abitazione.

Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Le violazioni alle norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato o sia sanzionato da norme speciali, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Copia del presente provvedimento verrà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e nel sito internet comunale e inviata a tutti i settori comunali, nonché ai soggetti sottoelencati:

- alla Provincia di Treviso
- all'ULSS 2
- all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Treviso
- al Comando Provinciale dei VV.FF.
- al Comando dei Carabinieri
- al Comando di Polizia Locale
- al Corpo Forestale dello Stato

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO
Geom. Mario Collet
(Firma acquisita digitalmente)